

PENALE TRIBUTARIO

È ancora reato evadere l'Iva all'importazione

di Angelo Ginex

In materia di reati tributari, **l'evasione dell'Iva all'importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03**, costituisce un **reato permanente**, la cui consumazione si esaurisce solo quando **cessa l'attività diretta a consentire l'illecita circolazione della merce** nel territorio dello Stato senza l'assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019**.

La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell'appello proposto avverso il rigetto della **revoca del sequestro preventivo** di un **velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario**, senza assolvimento dei relativi **diritti di confine**.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di **ricorso per cassazione** per plurimi profili, tra i quali figurava la **nullità dell'ordinanza** per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un **reato già prescritto** e per **depenalizzazione** del reato di cui all'[articolo 70 D.P.R. 633/1972](#), che rinvia all'[articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973](#).

Da ultimo, veniva censurata la validità del medesimo provvedimento giudiziale anche in relazione all'**omessa sollevazione di questione di legittimità costituzionale** del combinato disposto dell'[articolo 70 D.P.R. 633/1972](#) e [295 D.P.R. 43/1973](#).

In particolare, stando alle **doglianze del ricorrente**, il giudice del Tribunale della Libertà avrebbe errato nel ritenere **reato a natura permanente**, strumentalizzando una precedente pronuncia dei giudici di legittimità, la quale tuttavia ineriva ad una diversa ipotesi rispetto al caso di specie (Cfr. [Cass., sent. 56264/2017](#)).

Il delitto *de quo*, infatti, avrebbe avuto **natura istantanea** e da tale assunto ne sarebbe scaturita la **prescrizione**, in assenza di atti interruttivi, con conseguente illegittimità della misura ablatoria successivamente irrogata a seguito della sentenza di condanna, ai sensi dell'[articolo 301 D.P.R. 43/1973](#).

Infine, in merito all'asserita omessa proposizione di **questione di legittimità costituzionale** in relazione al combinato disposto degli [articoli 70 D.P.R. 43/1973](#) e [295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973](#), il ricorrente contestava la manifesta infondatezza addotta dal precedente collegio, sulla scorta della violazione dell'**articolo 3 Cost.**, atteso l'ampio divario tra la soglia di punibilità dell'evasione dell'Iva interna, di cui all'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#), e quella dell'Iva all'importazione.

I Supremi giudici, rigettando il ricorso dell'indagato, hanno rilevato come il delitto di **omesso versamento dell'Iva all'importazione** non è un reato istantaneo, ma permanente e l'antigiuridicità **si riverbera su ogni ulteriore cessione effettuata nel territorio dello Stato sino a che l'obbligazione tributaria non è assolta** (Cfr. [Cass., 56264/2017](#) ritenuta sovrapponibile al caso in rassegna, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente).

Da detto ultimo adempimento cesserebbe, infatti, il **carattere dell'antigiuridicità della condotta, gravante oggettivamente sulla merce abusivamente importata** e inizierebbe a **decorrere la prescrizione del reato**.

Quanto, invece, all'asserita **depenalizzazione** del medesimo reato, essi hanno rilevato come la previsione di generale depenalizzazione, di cui all'**articolo 1 D.Lgs. 8/2016**, non può essere **applicata all'ipotesi aggravata ed autonoma** disciplinata dall'[articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973](#), in quanto nei casi in cui l'imposta evasa superi la **soglia di 49.993,03 euro**, unitamente alla pena della multa è irrogata anche la **reclusione fino a 3 anni**.

Da ultimo, è stata **confermata la manifesta infondatezza** della precedente questione di legittimità, sulla base della diversa natura e dei differenti presupposti che reggono il **reato di evasione dell'Iva nazionale** e il **reato di evasione dell'Iva all'importazione**.

Del resto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) sanziona le **abusive cessioni di beni e prestazioni di servizi**, mentre l'[articolo 295 D.P.R. 43/1973](#) persegue le **abusive importazioni di qualsiasi genere e da chiunque effettuate** (Cfr. [Cass., sent. n. 42462/2016](#)).

Da questo *discrimen* deriva, quindi, la **legittimità dei diversi limiti di rilevanza penale** stabiliti dal legislatore.

Orbene, nel caso in disamina è stata ritenuta **legittima la misura cautelare** applicata, atteso il non intervento della prescrizione sul reato, e **inammissibile è stata reputata la questione di legittimità costituzionale** per via anche dell'importo oggetto di contestazione, il quale essendo pressoché prossimo alla soglia di punibilità prevista dall'[articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000](#) non aveva leso il **principio di offensività**.

Pertanto, il **ricorso** è stato **respinto** e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.

Seminario di specializzazione

**L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI**

Scopri le sedi in programmazione >